**DEFINIZIONE CIRCOLARE:**

**Legge 15 marzo 1997, n. 59**"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane **e gli altri enti locali**.

**DEFINITIO OBSCURI PER OBSCURIORA**:

**Legge 276 del 1966**

Norme per prevenire gli abbordi in mare

 Art. 1.

Le presenti norme devono essere osservare da tutte le navi e da tutti gli idrovolanti in alto mare ed in tutte le acque con esso comunicanti accessibili alla navigazione marittima salvo le eccezioni previste dall'art. 30.

Gli idrovolanti che per la loro speciale struttura non possono attenersi integralmente alle norme relative alla dotazione dei fanali e dei segnali devono osservare tali **norme nel modo più efficace consentito dalle circostanze**.

Le norme concernenti i fanali devono essere osservate in qualsiasi condizione di tempo, dal tramonto alla levata del sole.

Durante tale periodo non deve essere mostrata alcun'altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti o che possa pregiudicarne la visibilita' o le caratteristiche oppure diminuire l'efficienza di un **appropriato** servizio di vedetta.

I fanali prescritti dalle presenti norme possono essere mostrati anche fra la levata e il tramonto del sole quando vi è visibilità ridotta o in tutte le altre circostanze quando ciò è ritenuto necessario.

 Agli effetti delle presenti norme, salvo disposizioni contrarie risultanti dal contesto:

 1) la parola "nave" designa **qualsiasi tipo di natante**, che non sia un idrovolante in acqua, usato o capace di essere usato come mezzo di trasporto sull'acqua;

 2) la parola "idrovolante" designa un idrovolante e qualsiasi altro aereo destinato a manovrare sull'acqua;

 3) **l'espressione "nave a propulsione meccanica" designa qualsiasi nave mossa da macchine**;

 4) una nave a propulsione meccanica che naviga a vela e non a mezzo di macchine deve essere considerata come nave a vela, ed una nave che naviga a mezzo di macchine, che abbia o non abbia contemporaneamente vele spiegate, deve essere considerata come nave a propulsione meccanica;

 5) una pare o un idrovolante in acqua sono rispettivamente "in navigazione" o in "flottaggio" quando non sono all'ancora o ormeggiati a terra o incagliati;

 6) l'espressione "altezza al di sopra dello scafo" designa l'altezza al di sopra del ponte continuo più elevato;

 7) la "lunghezza" e la "larghezza" di una nave sono la lunghezza fuori tutto e la larghezza massima;

 8) la "lunghezza" e "l'apertura d'ali" di un idrovolante sono la massima lunghezza e la massima apertura d'ali risultanti dal certificato di navigabilità aerea; in mancanza di tale certificato le dimensioni sono quelle misurate direttamente;

 9) due navi si devono intendere "in vista una dell'altra" soltanto quando una nave può essere osservata visualmente dall'altra;

 10) **la parola "visibile”, quando applicata ai fanali, significa visibile in una notte oscura con atmosfera chiara**;

 11) l'espressione "suono breve" designa un suono della durata di circa un secondo;

 12) l'espressione "suono prolungato" designa un suono della durata da quattro a sei secondi;

 13) la parola "fischio" significa qualsiasi dispositivo capace di produrre i prescritti suoni brevi e prolungati;

 14) l'espressione "intenta a pescare" significa pescare con reti, lenze o a strascico ma non include la pesca con lenze trascinate (pesca alla traina).

**PROBLEMA DEFINITORIO: MANCATA UNIFORMITÀ NELL’USO DI UN VOCABOLO ALL’INTERNO DI UN TESTO NORMATIVO**

D.P.R. 915/1982: Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

**Art. 1.**

**Principi generali.**

Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali: …

**SEZIONE II**

**Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.**

**Art. 268.**

**Tassa.**

Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa il cui gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi. I comuni devono tendere verso il conseguimento del pareggio tra gettito globale della tassa e costo di erogazione del servizio.